



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocrelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.19

News per i Clienti dello studio

del 15 Aprile 2020

Ai gentili clienti
Loro sedi

Emergenza epidemiologica da Coronavirus: ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "decreto liquidità"), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste ulteriori **sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi**. In generale, le sospensioni dei versamenti **sono differenziate a seconda**: i) dell'ammontare dei **ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019**; ii) della **misura percentuale della riduzione del fatturato** o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019; iii) **dell'ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti**; iv) **dell'attività svolta**. In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 "solare"**, è prevista **la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020** relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all'addizionale regionale e comunale, all'IVA, **nonché ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL**, a condizione che si sia verificata una diminuzione del "fatturato o dei corrispettivi" di **almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019**. **Se i ricavi o compensi del 2019 "solare" sono superiori a 50 milioni di euro**, occorre che la riduzione del "fatturato o dei corrispettivi" sia di almeno il 50%. I versamenti **sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione a partire dall'1.4.2019. Ai sensi dell'art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i **versamenti sospesi** in base alle nuove disposizioni **sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi**: i) in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020**; ii) oppure mediante rateizzazione **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, **a decorrere dal mese di giugno 2020**. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Il DL 8.4.2020 n. 23 **prevede, inoltre, la possibilità**, per tutti i soggetti, **di effettuare entro il 16.4.2020 i versamenti che erano in scadenza il 16 marzo**, già prorogati al 20 marzo (art. 21 del DL 23/2020).



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocrelli.it
info@studiomocrelli.it

Premessa

Con il **DL 8.4.2020 n. 23** (c.d. "decreto liquidità"), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste ulteriori **sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi**.

Osserva

In generale, **le sospensioni** dei versamenti **sono differenziate a seconda:**

- **dell'ammontare dei ricavi** o compensi del periodo d'imposta 2019;
- della **misura percentuale della riduzione del fatturato** o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- **dell'ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti**;
- **dell'attività svolta**.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 FINO A 50 MILIONI DI EURO

Ai sensi dell'art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, **per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020** (2019, per i soggetti "solari"), è prevista **la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:**

- alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano **in qualità di sostituto d'imposta**;
- **all'IVA**.

La sospensione dei suddetti versamenti:

- nel **mese di aprile 2020**, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (per cui il confronto va fatto tra importi al lordo dell'Iva) di **almeno il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- nel **mese di maggio 2020**, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33% nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Osserva

Si segnala che nelle bozze del "decreto liquidità", diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della **diminuzione dei ricavi o dei compensi** (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) **e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (in base

quindi alla disciplina IVA)¹.

Per i suddetti soggetti **sono altresì sospesi**, per i **mesi di aprile e di maggio 2020**, i **termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi INAIL per **l'assicurazione obbligatoria**.

Osserva

Ai sensi dell'art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i **versamenti sospesi** in base alle nuove disposizioni **sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:**

- in un'unica soluzione **entro il 30.06.2020**;
- oppure mediante rateizzazione **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a **decorrere dal mese di giugno 2020**.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro

Ai sensi **dell'art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18**, i **soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione **che hanno il domicilio fiscale**, la sede legale o la sede operativa **nel territorio dello Stato**, con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"), **che non svolgono l'attività in determinati settori o Province maggiormente colpiti dall'emergenza**, hanno beneficiato della **sospensione dei versamenti:**

- relativi alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all'IVA**, ai **contributi previdenziali e assistenziali** e ai **premi INAIL**;
- che **scadevano nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020**.

Osserva

Tali soggetti, **per beneficiare delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e maggio 2020**

¹ Il "nuovo" criterio legato al fatturato ovvero ai corrispettivi si ritiene sia da intendersi riferito alle disposizioni che, in materia di IVA, regolano la registrazione delle fatture e dei corrispettivi. Seppure il termine "fatturato" o "corrispettivi" potrebbero far pensare alle fatture emesse o ai corrispettivi certificati (mediante scontrino o ricevuta fiscale oppure mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei relativi dati), un rimando di questo tipo escluderebbe tutti quei soggetti che, ai fini IVA, sono esonerati sia dall'emissione della fattura che dalla certificazione dei corrispettivi (combinato disposto dell'art. 22 del DPR 633/72 e art. 2 del DPR 696/96). Pertanto, ai fini della norma in esame, sembra più appropriato ricondurre la nozione di "fatturato" o di "corrispettivi" all'**annotazione di fatture e corrispettivi** negli **appositi registri** di cui all'art. 23 o 24 del DPR 633/72. Va rammentato che la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi telematici tiene luogo della registrazione ai sensi dell'art. 24 del DPR 633/72.

devono quindi rispettare **il nuovo requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%**, come sopra illustrato.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO

Ai sensi dell'art. 18 co. 3 e 4 del DL 8.4.2020 n. 23, **anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti "solari"), **è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020** relativi:

- alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- **all'IVA**;

La sospensione dei suddetti versamenti:

- nel **mese di aprile 2020**, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (per cui il confronto va fatto tra importi al lordo dell'Iva) di **almeno il 50% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- nel **mese di maggio 2020**, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 50% nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Osserva

Anche in tale caso si segnala che **nelle bozze del "decreto liquidità"**, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, **era invece previsto che il parametro** per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 **fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi** (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e **non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (in base quindi alla disciplina IVA).

Per i suddetti soggetti **sono altresì sospesi**, per i mesi di aprile e di maggio 2020, **i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria**.

Osserva

Ai sensi dell'art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i **versamenti sospesi** in base alle nuove disposizioni **sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi**:

- in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020**;
- oppure mediante rateizzazione **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a

decorrenza dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1 aprile 2019

L'art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i **suddetti versamenti sono sospesi** anche per i **soggetti** esercenti attività d'impresa, arte o professione, **a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo/aprile 2020**, che:

- **hanno il domicilio fiscale**, la sede legale o la sede operativa **nel territorio dello Stato**;
- hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione **a partire dall'1.4.2019**.

Si tratta anche per tali soggetti dei versamenti relativi a:

- ✓ **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- ✓ **IVA**;
- ✓ **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.06.2020**;
- ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo **a decorrere dal 30.06.2020**.

Soggetti residenti o con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Ai sensi **dell'art. 18 co. 6 del DL 8.4.2020 n. 23**, è **prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020** nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- **che hanno il domicilio fiscale**, la sede legale o la sede operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**;
- **a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi** del periodo d'imposta precedente.

La sospensione dei versamenti IVA:

- nel **mese di aprile 2020**, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- nel **mese di maggio 2020**, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33% nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Anche in tale caso si segnala che **nelle bozze del "decreto liquidità"**, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, **era invece previsto che il parametro** per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 **fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi** (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e **non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (in base quindi alla disciplina IVA).

Ai sensi dell'art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i **versamenti sospesi** in base alle nuove disposizioni **sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi**:

- in un'unica soluzione **entro il 30.06.2020**;
- oppure mediante rateizzazione **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, **a decorrere dal mese di giugno 2020**.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall'emergenza

Secondo quanto previsto dall'art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, in relazione ai **soggetti che hanno il domicilio fiscale**, la sede legale o la sede operativa **nel territorio dello Stato** e che **operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria** (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), **resta ferma la sospensione**, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, dal 2.3.2020 **e fino al 30.4.2020, dei termini relativi**:

- ai **versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- agli **adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL** per l'assicurazione obbligatoria.

Per tali soggetti **erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020**.

I soggetti in esame devono effettuare i versamenti precedentemente sospesi, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in **un'unica soluzione entro il 31.05.2020** (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo**, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Soggetti che svolgono più attività

In base a quanto chiarito dalla **circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8** (§ 1.2), qualora **un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa** e solo una o una parte di dette attività **rientri nei settori elencati dai citati artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020**, per poter beneficiare della relativa sospensione dei versamenti è **necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente** rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, facendo riferimento alla maggiore entità dei ricavi o compensi che ne derivano, in relazione all'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione.

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive

Secondo quanto previsto dall'art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, **per le federazioni sportive nazionali**, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, **resta ferma la sospensione fino al 31.5.2020** dei versamenti relativi alle **ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL**, ai sensi dell'art. 61 co. 5 del DL 18/2020.

Osserva

I versamenti sospesi **dovranno essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020**;
- oppure mediante rateizzazione **fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo**, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Enti non commerciali

L'art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 ha stabilito che nei confronti degli **enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi** civilmente riconosciuti, **che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa**, **sono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020** relativi:

- alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- ai **contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL** per l'assicurazione obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i **versamenti sospesi** in base alle nuove disposizioni **sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi**:

- in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020**;
- oppure mediante rateizzazione **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a **decorrere dal mese di giugno 2020**.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Rimessione in termine per i versamenti del 16.3.2020

L'art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 **aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti**:

- nei **confronti delle pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi ai **contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL** per l'assicurazione obbligatoria;
- **in scadenza il 16.3.2020**.

Con l'art. 21 del DL 8.4.2020 n. 23 viene stabilito che tali versamenti **sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020**.

Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:

- **tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF**, trattenute nel mese di febbraio;
- **il versamento dell'IVA relativa a febbraio**;
- **il versamento del saldo IVA relativo al 2019**;
- **il versamento della tassa annuale** forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- **i versamenti dei contributi INPS**, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione **viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni** per tutti i versamenti fiscali e contributivi, **che scadevano il 16.3.2020**, nei confronti di tutti i soggetti, **salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti previsti dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020**.

Acconti Imposte 2020

L'art. 20 del DL 23/2020 prevede, di fatto, la **riduzione all'80%** della **misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP** dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti "solari"), se questi vengono calcolati con il c.d. **criterio previsionale**.

Nel dettaglio, viene **disposta l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti, qualora l'importo versato sia almeno pari all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020** (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).

Sospensione delle ritenute per soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000,00 Euro

Ai sensi dell'art. 19 del DL 23/2020, che aggiorna con modifiche il comma 7 dell'art. 62 del D.L. 18/2020, **professionisti ed intermediari del commercio**, dunque i titolari di redditi di lavoro autonomo (ad esempio i professionisti, artisti) e altri redditi o per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, **possono chiedere ai propri committenti che non venga operata la ritenuta d'acconto al momento del pagamento dei propri compensi**, qualora il **pagamento** avvenga nel **periodo dal 17.03.2020 al 31.05.2020**.

Per l'applicazione della suddetta disposizione, **i soggetti interessati devono:**

- **aver percepito nell'anno 2019 ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400mila euro;**
- **non aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente** (rispetto al momento della "trattenuta").

La richiesta può essere indicata nella fattura, con un rimando alla disposizione (non applicazione della ritenuta ai sensi dell'articolo 19 del DL 23/2020) e pertanto **non sarà indicato il rigo "ritenuta d'acconto"** con l'importo da trattenere. Il percipiente dovrà poi provvedere direttamente, **in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da luglio**, senza sanzioni o interessi al versamento della ritenuta non operata.

Cooperazione tra Agenzia delle Entrate, Enti di previdenza e Inail ai fini dei controlli

L'art. 18 co. 9 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che **l'INPS, gli altri Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e l'INAIL** comunicano all'Agenzia delle Entrate i **dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi di assicurazione obbligatoria in base alla disciplina prevista dallo stesso art. 18 sopra illustrata.

Osserva

L'Agenzia delle Entrate **comunicerà ai predetti Enti l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti relativi al fatturato e ai corrispettivi**, rilevanti ai fini della sospensione dei versamenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti